

## **Dipartimento Opere edili manutenzioni e grandi progettualità**

---

### **CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA A NOLEGGIO DI N.2 MODULI PREFABBRICATI DESTINATI AD ATTIVITÀ SANITARIE DEGLI AMBULATORI DI ODONTOSTOMATOLOGIA E CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE.**

#### **PREMESSA**

Il presente Capitolato è composto da una Parte Prima – Generale e da una Parte Seconda dedicata nello specifico al servizio di assistenza tecnica e manutenzione Full Risk richiesto per i riuniti di cui al punto 3.4.2 del Disciplinare di gara.

#### **PARTE PRIMA - GENERALE**

##### **Art.1 - Oggetto della fornitura**

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura in opera a noleggio di n.2 moduli prefabbricati provvisori ad uso sanitario in base alle prestazioni ed ai relativi importi a base d'asta analiticamente descritti ed indicati rispettivamente ai punti 3.3 e 3.4 del Disciplinare di gara.

Importo complessivo posto a base di gara pari ad **€1.020.000,00=**, IVA esclusa. Non sono ammesse offerte in aumento.

##### **Art.1bis – Durata**

Il contratto di fornitura avrà la durata di 60 mesi - con opzione di eventuale proroga fino ad un massimo di 24 mesi – ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 163/2006, decorrenti dalla stipula del contratto.

##### **Art.2 – Prezzi di aggiudicazione**

I prezzi di aggiudicazione si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino.

##### **Art.3 -Modalità di esecuzione del contratto**

Le modalità di esecuzione del contratto, comprendenti le caratteristiche tecniche dei prodotti e quelle dei servizi connessi alla fornitura, sono dettagliate nella Specifica tecnica A [Moduli] e nella Specifica tecnica B [Riuniti] entrambe allegate al presente Capitolato Speciale quali parti sostanziali

ed integranti.

L'Aggiudicatario assumerà a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura anche in caso di scioperi, ferie e vertenze sindacali del proprio personale, durante il periodo estivo e nel corso delle festività programmate, promuovendo tutte le iniziative atte ad impedire l'interruzione della fornitura.

I tempi massimi per la consegna "chiavi in mano" dei moduli attrezzati oggetto dell'appalto è pari a 105 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e risultanti dalla somma dei termini relativi alle prestazioni sotto elencate:

- progettazione esecutiva: 45 gg.
- consegna in opera dei moduli prefabbricati: 30 gg.
- Consegna e installazione riuniti: 30gg.

Al riguardo le società concorrenti dovranno produrre un proprio programma dei lavori, installazione e messa in funzione dell'apparecchiatura (da inserire nel plico contenente la documentazione tecnica).

Il mancato rispetto dei predetti termini dovuti a cause imputabili esclusivamente alla società aggiudicataria, comporta, automaticamente e senza necessità di messa in mora, l'applicazione di una penale dell'1‰ unpermille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai tempi sopra indicati.

Parimenti, l'inadempiente sarà direttamente responsabile di tutti i maggiori oneri che il Committente dovesse sopportare per effetto dell'inadempimento. Le maggiori spese sostenute e le penali saranno addebitate sulla cauzione. In tale ipotesi l'aggiudicataria è obbligata alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. Le penali saranno comunicate alla Ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o provvedimento giudiziale.

L'applicazione della penalità suddetta non esime la società aggiudicataria dagli oneri ed obblighi contrattuali assunti a seguito dell'aggiudicazione.

Trascorsi 30 giorni consecutivi senza che vi sia positiva risoluzione alle predette inadempienze, l'Ente ospedaliero avrà la facoltà di risolvere il contratto di fornitura per colpa della società aggiudicataria.

### **Art.3-bis– Ritiro Moduli Prefabbricati**

Al termine del contratto di noleggio l'appaltatore dovrà provvedere entro 60 giorni al ritiro dei moduli prefabbricati e delle apparecchiature (qualora non riscattate dall'Amministrazione) e al ripristino dello stato dei luoghi in conformità a quanto indicato nella Specifica Tecnica A [Moduli].

### **Art.4 – Aggiornamento delle informazioni in corso di fornitura**

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire informazioni e mantenere aggiornate le Amministrazioni contraenti relativamente a:

qualsiasi evento di carattere non ordinario concernente i beni o i servizi oggetto dell'appalto;

- modalità di contatto con la propria struttura organizzativa per le forniture (gestione ordini, magazzini, logistica) ed i servizi, con indicazione dei relativi orari (contatti in orario di lavoro ed in reperibilità);
- modalità di inoltro dei reclami;
- ogni altro aspetto concernente gli adempimenti contrattuali.

### **Art.5 – Subappalto**



Il subappalto dei lavori è ammesso alle condizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. In particolare:

- 1) tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili o affidabili in cottimo, con le modalità di seguito specificate:
  - a) è vietato il subappalto o il sub-affidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente per una quota superiore al 30 (trenta)%, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente;
  - b) fermo restando il divieto di cui alla successiva lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o sub-affidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo;
  - c) è vietato il subappalto o il sub-affidamento in cottimo dei lavori costituenti strutture, impianti e opere speciali, di cui all'articolo 37 - comma 11 - del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora tali lavori siano ciascuno superiore al 15 (quindici)% dell'importo totale dei lavori in appalto;
  - d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione obbligatoria» all'art. 1 – D.M. Ministero Infrastrutture e Trasporti 24/04/2014, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'Appaltatore non possieda i requisiti per la loro esecuzione;
- 2) l'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
  - a) che la Ditta concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione di tale indicazione costituisce divieto di ricorrere al subappalto o al cottimo ed il conseguente diniego all'autorizzazione;
  - b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, almeno 20 (venti) giorni prima della data d'effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno d'eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 c.c., con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
  - c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi del precedente punto b), trasmetta alla stessa la documentazione attestante il possesso – da parte del subappaltatore - dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
  - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159 e s.m.i.;
- 3) il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante, a seguito di richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 (trenta) giorni, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia formalmente provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti, qualora siano comunque verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Tale termine viene ridotto della metà ai sensi dell'art. 118, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a 15 (quindici) giorni per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 (due)% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad Euro 100.000,00= (centomila/00=);
- 4) l'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:



- a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione, ribassati in misura non superiore al 20 (venti)%;
  - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere, devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
  - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori, e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
  - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del Piano Operativo di Sicurezza;
- 5) le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società, anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili;
- 6) si considera subappalto - ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate, che richiedano l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 (due)% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore ad Euro 100.000,00= (centomila/00=) e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 (cinquanta)% dell'importo del contratto di subappalto.
- 7) i lavori affidati in subappalto non possono in alcun modo essere oggetto d'ulteriore subappalto. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera d'impianti e di strutture speciali individuate dall'art.12 – L. 23/05/2014 n. 80; in tali casi, il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all'art. 118, comma 2, punto 4), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione contraente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

#### **Art.6 – Fatturazioni e pagamenti**

Ad avvenuto collaudo dei lavori (artt. 215 e seguenti del D.P.R. n.207/2010) e/o verifica di conformità di cui agli artt. 312 e seguenti del D.P.R. n.207/2010, la società appaltatrice emetterà la prima fatturazione relativa alle seguenti prestazioni contrattuali:

1. Totale importo relativo al servizio di progettazione punto 3.4.3 del disciplinare di gara;
2. Totale importo opere punto 3.4.4 del disciplinare di gara;
3. 1° rata trimestrale riferita al noleggio di cui ai punti 3.4.1 e 3.4.2 del disciplinare di gara.

Successivamente la società appaltatrice emetterà periodica fatturazione trimestrale relativa alle



prestazioni contrattuali di noleggio di cui ai punti 3.4.1 e 3.4.2 del disciplinare di gara.

Le fatture potranno essere liquidate solo in presenza di regolare Certificato di pagamento emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto individuato dall'Ente.

I pagamenti delle fatture relative ai canoni di noleggio potranno essere sospesi qualora le caratteristiche e/o prestazioni tecniche dei beni oggetto del contratto, incluse le condizioni del servizio di assistenza di cui alla parte seconda del presente capitolato, non corrispondano più a quanto offerto in sede di gara dalla società appaltatrice e a quanto verificato ai sensi degli artt. 312 e seguenti del D.P.R. n.207/2010.

Ai sensi dell'art. 4 - comma 3 - DPR n. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 (zerovirgolacinque)%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione, da parte delle Amministrazioni contraenti, del certificato di collaudo o l'effettuazione delle verifiche di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al/i subappaltatore/i, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del/i subappaltatore/i entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore medesimo.

#### **Art.7 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente – nei confronti dei propri dipendenti – le condizioni normative e retributive dei Contratti Nazionali di Lavoro e gli accordi locali e aziendali integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti di lavoro anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
- c) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, per tutto il periodo di durata del presente appalto, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- d) è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante ed alle Amministrazioni contraenti, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione contraente;
- e) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

#### **Art.8 - Deposito cauzionale definitivo**

- a) L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. Fermo rimanendo quanto previsto al periodo successivo nel caso



di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

- b) La garanzia fideiussoria di cui alla lettera a), deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- c) La garanzia fideiussoria di cui alla lettera a) è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
- d) La mancata costituzione della garanzia di cui alla lettera a) determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
- e) La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

#### **Art.9 –Responsabilità civile**

La società aggiudicataria è tenuta a stipulare, prima della firma del contratto, una polizza assicurativa che tenga indenne l'Ente ospedaliero da tutti i rischi derivanti dall'esecuzione delle opere, dall'installazione dei moduli e/o delle apparecchiature e dal loro utilizzo da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia per danni a terzi (compresi i dipendenti dell'Ente), derivanti dalle medesime cause per l'intera durata contrattuale.

Il massimale della polizza assicurativa RC non potrà essere inferiore all'importo contrattuale di aggiudicazione su base annua.

#### **Art.10 – Controversie**

Per le controversie relative all'esecuzione dei contratti oggetto del presente capitolato il Foro competente sarà quello di Genova.

Nelle more di un eventuale giudizio, la società fornitrice non potrà sospendere o interrompere la fornitura. In caso contrario l'Amministrazione potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse ed in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.



### **Art.11 - Spese contrattuali**

Sono a carico della società aggiudicataria tutte le spese relative alla stipulazione del contratto, stesura, bolli, registrazione, copie.

Tutti gli oneri relativi alle spese contrattuali dovranno essere versati dall'aggiudicatario entro e non oltre 10 giorni dalla data di aggiudicazione e/o dalla stipula del relativo contratto con le modalità che saranno indicate in seguito dall'Ente ospedaliero.

### **Art.12 - Rinvio al capitolato generale e alla normativa di settore**

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente Capitolato Speciale e del Capitolato Tecnico, si fa espresso richiamo a tutte le disposizioni di legge attualmente in vigore, con specifico riferimento al D.Lgs. n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ed al Regolamento attuativo del Codice degli Appalti di cui al DPR 05/10/2010 n. 207.



**PARTE SECONDA**  
**SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL RISK ALL INCLUDED**

Le condizioni di seguito descritte avranno validità per tutto il periodo di durata del noleggio.

1. **Oggetto del Servizio:** i dispositivi medici e le attrezzature oggetto della fornitura.
2. **Tipologia del Servizio di manutenzione:** “full risk all included”.
3. **Servizi compresi:** manutenzione programmata (comprese le verifiche di sicurezza elettrica) e manutenzione correttiva. Sono comprese tutte le parti di ricambio originali necessarie a mantenere la perfetta efficienza dell'apparecchiatura.
4. **Condizioni obbligatorie:** il presente documento definisce le condizioni “di minima” che la Ditta aggiudicataria dovrà garantire per il Servizio di assistenza tecnica ai dispositivi medici e alle attrezzature fornite. Tali condizioni sono obbligatorie, non soggette a valutazione e la Ditta partecipante dovrà sottoscriverle pena l'esclusione dalla gara. Tali condizioni sono applicate ai singoli componenti del Sistema, ovvero la non disponibilità di uno o più componenti sarà considerata (anche al fine del calcolo del fermo macchina e delle penali) come “non disponibilità” dell'intero Sistema.
5. **Personale, sede e riferimenti del servizio di assistenza:** il servizio di assistenza sarà eseguito da Personale qualificato. La Ditta specifica nel documento “Questionario tecnico”:
  - numero di tecnici coinvolti, specificando per ciascuno: nominativo, qualifica e ruolo
  - sede di partenza del Personale addetto al Servizio di assistenza
  - numero e qualifica dei tecnici dedicati al Servizio di assistenza
  - numeri di telefono e fax a cui dovranno essere presentate le richieste di intervento e/o di chiarimenti in merito agli interventi
  - numeri di telefono e fax per comunicazioni di tipo amministrativo e/o finanziario.
6. **Modalità e tempi di esecuzione del servizio:** tutti i giorni lavorativi dalle ore 8.00 alle ore 18.00.
7. **Manutenzione programmata:** secondo modalità e periodicità previste dal Costruttore. Il calendario delle visite andrà concordato con il Responsabile della Struttura di Odontostomatologia o suo delegato e comunicato alla Struttura Ingegneria Clinica. Non dovranno essere svolti interventi di manutenzione preventiva con scostamenti maggiori rispetto alla periodicità prevista dal Costruttore, se non preventivamente concordati e giustificati da specifiche esigenze tecniche e/o cliniche. Durante le visite di manutenzione programmata dovranno essere eseguite tutte le verifiche, le operazioni e le prove funzionali previste dal manuale dell'apparecchiatura (esempio tarature, calibrazioni, pulizia, ...) e, in generale, necessarie a verificarne la corretta funzionalità. Al termine dell'intervento verrà emesso un rapporto di intervento dettagliato la cui validità è subordinata al timbro ed alla firma del Responsabile del Reparto utilizzatore o di un suo delegato. Una copia del rapporto di intervento sarà rilasciata al Servizio di Ingegneria Clinica dell'Ente, indicato nel seguito





Servizio di Global Service, al fine di consentire a quest'ultimo la registrazione dei dati nel sistema informativo.

8. **Verifiche di sicurezza:** la Ditta fornitrice si impegna a mantenere la conformità dei dispositivi medici e delle attrezzature alle normative CEI (generalmente per elettromedicali e particolari alla tipologia di strumenti oggetto del contratto) vigenti in tema di sicurezza elettrica. In particolare si impegna ad effettuare (eventualmente in occasione della manutenzione preventiva) tutte le verifiche strumentali previste dalle norme CEI con la periodicità indicata dalle stesse norme, con rendicontazione delle misure eventualmente effettuate.
9. **Manutenzione correttiva:** gli interventi di manutenzione correttiva si intendono in numero illimitato. Dovranno essere effettuati entro 16 (sedici) ore lavorative dalla chiamata. L'apparecchiatura dovrà essere riattivata entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di manutenzione correttiva. La chiamata potrà essere effettuata telefonicamente o tramite fax dal personale del Servizio di Global Service. Al termine dell'intervento dovrà essere rilasciato un rapporto di intervento in cui si attesta il corretto funzionamento, la conformità alle norme di sicurezza vigenti (CEI, UNI) e l'abilitazione dell'apparecchiatura all'utilizzo clinico. Al fine di consentire una gestione informatizzata del servizio di manutenzione (gestione e aggiornamento dei dati inventariali) da parte del Servizio di Global Service, in occasione di ogni intervento di manutenzione correttiva, l'apparecchiatura riparata dovrà pervenire al suddetto Servizio, che effettuerà la registrazione dei dati nel sistema informativo.

In caso di riparazione dell'apparecchiatura e/o sue componenti presso il Laboratorio Tecnico e altro Laboratorio della Casa madre, il trasporto dalla sede di impianto al Laboratorio e ritorno, sia esso su territorio nazionale o estero, sarà sempre e comunque a rischio e pericolo della Ditta aggiudicataria e le spese relative, comprese quelle di imballo e spedizione, saranno a Suo carico.

Tutti gli oneri di manodopera, trasferta, parti di ricambio (autorizzate), diritto di chiamata e ogni altro onere relativo all'intervento, saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria.

Gli interventi di manutenzione correttiva devono intendersi in numero illimitato. Il servizio di assistenza è garantito anche in caso di scioperi, periodi di ferie, neviccate o altri impedimenti.

10. **Parti di ricambio:** tutti i ricambi utilizzati durante le visite di manutenzione preventiva e correttiva dovranno essere originali. Sono compresi nel canone di noleggio i materiali consumabili e soggetti ad usura.

Le riparazioni dovranno essere eseguite da parte di Personale qualificato ed opportunamente addestrato sull'apparecchiatura specifica, garantendo il mantenimento delle caratteristiche specifiche e di sicurezza sull'apparecchiatura oggetto del presente contratto. La Ditta aggiudicataria dovrà, altresì, garantire gli utilizzatori da eventuali incidenti dovuti ad apparecchiature usurate o fuori specifiche, in conformità alla Direttiva sui dispositivi medici.

Indicare nel documento "Questionario tecnico" il tempo massimo garantito di spedizione dei ricambi (specificare in giorni lavorativi) e indicare la sede del magazzino (specificare Ragione sociale, Città, provincia, CAP, indirizzo, telefono, fax, e-mail).

11. **Danni alle persone:** la responsabilità civile e penale di eventuali danni, a oggetti o persone, imputabili al malfunzionamento di un'apparecchiatura inserita nel contratto è a totale carico



della Ditta fornitrice.

12. **Danni alla strumentazione - Esclusioni:** sono esclusi dal presente contratto i malfunzionamenti conseguenti a dolo, colpa grave, manomissioni volontarie dell'apparecchiatura, eventi naturali (incendi, fulmini, alluvioni, terremoti, ecc...), incidenti impiantistici non riconducibili alla Casa madre, così come sono esclusi i danni provocati dall'utilizzo di accessori non forniti dalla ditta stessa.

L'indicazione di "rottura causata da dolo" dovrà essere evidenziata dalla ditta aggiudicataria all'atto del ritiro dell'attrezzatura, riportandola chiaramente sul documento di ritiro unitamente alle motivazioni a supporto: ciò avverrà quindi in contraddittorio con il personale della Struttura Ingegneria clinica che la consegna e dovrà essere da questo accettato tramite apposizione della propria firma e dichiarazione in tal senso. In tal caso l'intervento di riparazione non sarà conteggiato tra quelli inclusi all'interno del contratto e previsti dalla ditta aggiudicataria all'atto di presentazione della propria offerta. Tale intervento sarà liquidato a parte.

Saranno invece **ricompresi** nel presente contratto malfunzionamenti conseguenti ad errato utilizzo da parte del Personale, caso fortuito o forza maggiore, comunque connessi con la specificità dell'attività sanitaria svolta (a titolo esemplificativo cadute accidentali, urti, shock meccanici accidentali, ecc...).

Nel caso in cui si dovessero verificare danni ricorrenti dovuti a problematiche di processo, sarà cura della Ditta aggiudicataria organizzare corsi di approfondimento e di addestramento specifici per il Personale addetto.

La Ditta aggiudicataria non sarà ritenuta responsabile di ogni danno verificatosi in seguito ad interventi tecnici eseguiti sulle apparecchiature da personale non espressamente autorizzato.

13. **Apparecchiatura e/o componenti integranti l'apparecchiatura, inviati per la riparazione:** l'apparecchiatura e tutti i suoi componenti costituenti, se necessitanti di riparazione, dovranno essere resi franchi presso uno dei Centri di Assistenza Tecnica autorizzati dalla Ditta aggiudicataria, a spese e cura della stessa Ditta aggiudicataria.

Quest'ultima potrà decidere di effettuare un intervento diretto di proprio Personale presso l'Ente Ospedaliero, nel caso la tipologia di guasto accorso lo consenta.

Le presenti condizioni contrattuali garantiscono la riparazione con procedura prioritaria, compatibilmente alle esigenze tecniche di lavorazione.

14. **Fermo macchina: il numero massimo di giorni all'anno di fermo macchina (comprensivo di manutenzione programmata e correttiva) per ciascun riunito non dovrà essere superiore a 20 giorni lavorativi.** Qualora il fermo macchina reale dovesse superare il limite consentito pari a 20 giorni lavorativi, verranno applicate le penali previste dal presente contratto.

15. **Penali:** per ogni giorno naturale di fermo macchina aggiuntivo rispetto al limite stabilito, pari a 20 giorni lavorativi, l'Ente Ospedaliero provvederà ad applicare una penale pari a all'1‰ - unopermille dell'importo complessivo contrattuale.

16. Tali penali non vanno confuse con quelle applicate a fronte del ritardo nell'esecuzione dell'appalto (art.298 e 145 del D.P.R. 207/2010) e sono disposte in esecuzione del principio di autonomia contrattuale ex art.1322 e art.1328 comma 1 del Codice Civile.

Per il risarcimento del danno per l'inadempimento derivante dal fermo macchina, la penale verrà applicata tramite escussione dalla Polizza assicurativa obbligatoria, che dovrà essere



immediatamente reintegrata dalla Ditta.

Parimenti, l'Inadempiente è direttamente responsabile di tutti i maggiori oneri che il Committente dovesse sopportare per effetto dell'inadempimento. Le maggiori spese sostenute e le penali saranno addebitate sulla cauzione. In tale ipotesi la Ditta fornitrice è obbligata alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. Le penali saranno comunicate alla Ditta in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o provvedimento giudiziale.

17. **Garanzia di continuità dell'aggiornamento: nell'ambito del servizio di assistenza tecnica e manutenzione saranno effettuati, a titolo gratuito, tutti gli interventi di revisione, controlli, adeguamenti ed implementazioni tecniche, sia di carattere hardware che software, atte a migliorare la sicurezza, le procedure manutentive, l'affidabilità e le prestazioni cliniche del sistema oggetto del presente contratto.**

Il Dirigente Responsabile  
della S.C.RUP Nuovo Galliera  
(Ing. Ezio Nicolàs Bruno Urbina)

